

Messaggio

numero

6533

data

21 settembre 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Approvazione dell'accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht) concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre la proposta di approvazione di un accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (*Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht*) concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni.

I. SITUAZIONE INIZIALE

1. Riforma strutturale della vigilanza in materia di LPP

La vigente legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è stata adottata il 25 giugno 1982. Dopo varie modifiche, il 19 marzo 2010 l'Assemblea federale ha approvato la cosiddetta riforma strutturale (FF 2010 1799), con l'obiettivo di rafforzare la vigilanza mediante la cantonalizzazione e la regionalizzazione della vigilanza diretta e di distinguere in modo chiaro i compiti e la responsabilità delle parti coinvolte. Con la revisione è inoltre rafforzata l'alta vigilanza mediante l'istituzione di una commissione federale di alta vigilanza, amministrativamente e finanziariamente indipendente dal Consiglio federale e dotata di una segreteria indipendente, ma aggregata sotto il profilo amministrativo all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Il nuovo articolo 61 capoverso 2 LPP consente ai Cantoni di costituire regioni di vigilanza e di istituire pertanto un'autorità di vigilanza comune. Il terzo capoverso del medesimo articolo introduce una novità importante riguardo ai requisiti che l'autorità di vigilanza dovrà avere: essa dovrà rivestire la forma di un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Nell'esercizio della sua attività la stessa non potrà essere vincolata a istruzioni. Questo cambiamento organizzativo, prescritto dal diritto federale, impone l'adeguamento della legislazione cantonale.

La legge del 4 ottobre 1999 di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LALPP) delega, all'articolo 1 capoverso 1, al Consiglio di Stato la competenza di designare il dipartimento che assume i compiti di vigilanza sugli istituti di previdenza professionale. Il Consiglio di Stato, con l'articolo 12a del regolamento del 4 marzo 1997 circa la sorveglianza sulle fondazioni e

sugli istituti di previdenza professionale, ha attribuito la competenza alla Divisione della giustizia. Questa autorità, essendo un ufficio dell'amministrazione cantonale, non adempie manifestamente i requisiti imposti dal nuovo articolo 61 capoverso 3 LPP, ragione per la quale occorre cercare un'altra autorità cui attribuire i compiti di vigilanza.

Il Consiglio federale, con decisione del 10 e 22 giugno 2011, ha fissato l'entrata in vigore della riforma strutturale della previdenza professionale al 1° gennaio 2012 (RU 2011 3393).

2. Impostazione della vigilanza negli altri Cantoni

Una possibilità, ora menzionata in modo esplicito nell'articolo 61 capoverso 2 LPP, è rappresentata dalla facoltà di fare capo a una collaborazione con altri Cantoni. Questa impostazione, peraltro sostenuta dalla Confederazione perché consente di riunire le competenze e di portare a una maggiore professionalizzazione della vigilanza, è stata adottata dalla maggioranza dei Cantoni. Per esempio, i Cantoni della Svizzera orientale hanno istituito un'autorità di vigilanza comune e giuridicamente indipendente dai singoli Cantoni (*Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht*). Questo istituto, operativo dal 1° gennaio 2008, vigila sugli istituti di previdenza professionale dei Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni e Turgovia. I Cantoni di San Gallo e Turgovia hanno delegato all'autorità regionale anche i compiti di vigilanza sulle fondazioni classiche. I Cantoni della Svizzera centrale si sono riuniti nella *Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)*, con sede a Lucerna che si occupa della vigilanza sugli istituti di previdenza dei Cantoni di Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo e della vigilanza sulle fondazioni classiche dei Cantoni di Lucerna, Svitto, Nidvaldo e Zugo. Il 1° gennaio 2012 entrerà in funzione l'*Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale*, istituita dai Cantoni di Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura, con sede a Losanna. Anche in questo caso, i Cantoni hanno la facoltà di delegare alla nuova autorità la vigilanza sulle fondazioni classiche.

Il 1° giugno 2011, i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna hanno annunciato l'intenzione di istituire un'autorità di vigilanza comune, cui attribuire sia la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale, sia quella sulle fondazioni classiche.

Il Cantone di Sciaffusa ha delegato, a partire dal 1° gennaio 2007, al Cantone di Zurigo tutti i compiti di vigilanza in materia di istituti di previdenza. Il Cantone di Friburgo ha deciso di fare capo al Cantone di Berna. Solo i Cantoni di Soletta, Argovia e Ginevra hanno deciso di non collaborare, per il momento, con altri Cantoni.

3. Situazione nel Cantone Ticino

Attualmente, sotto la vigilanza cantonale vi sono 82 istituti di previdenza professionale, comprese due istituzioni passate nei mesi scorsi dalla vigilanza federale a quella del nostro Cantone. Infatti, con la revisione della LPP, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali perde le competenze di autorità di vigilanza diretta sugli istituti di previdenza e tali suoi compiti vengono passati alle autorità cantonali. Poiché l'autorità federale vigilava su due sole fondazioni LPP con sede in Ticino, il passaggio di competenza dalla vigilanza federale a quella cantonale non comporterà ulteriori arrivi di fondazioni. Ricordiamo che l'autorità federale in futuro si limiterà all'alta vigilanza. Nel Cantone Ticino, come mostrano le statistiche, da tempo il numero di istituti di previdenza professionale tende a diminuire. Negli ultimi dieci anni è stata cancellata quasi la metà di queste istituzioni e per taluni degli istituti esistenti si prospetta la cancellazione già nei prossimi mesi.

In Ticino sono sottoposte alla vigilanza cantonale 527 fondazioni classiche, sulla base dell'articolo 84 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC); per 49 di queste, il municipio funge da autorità inferiore di vigilanza. Il loro numero tende a crescere perché le soppressioni delle fondazioni classiche possono essere attuate solo con criteri piuttosto restrittivi e quindi le iscrizioni sopravanzano le radiazioni.

Numero di fondazioni sottoposte alla vigilanza del Cantone Ticino nel periodo 1990-2010

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Istituti di previdenza professionale									
Istituti iscritti al 31 dicembre	253	218	150	109	107	105	96	84	82
di cui istituti di diritto pubblico	7	7	4	5	5	5	5	5	5
Nuove iscrizioni	3	1	1	-	-	2
Soppressioni	8	4	4	7	10	4
Fondazioni classiche									
Fondazioni iscritte al 31 dicembre	250	328	410	486	496	506	510	524	527
Nuove iscrizioni	14	11	13	8	17	16
Soppressioni	8	1	4	7	3	10

Numero di istituti di previdenza secondo il totale degli attivi (sulla base dei dati più recenti in possesso dell'autorità di vigilanza)

	istituti registrati*	istituti non registrati**
fino a 5'000'000 fr.	6	44
da 5'000'000 a 50'000'000 fr.	10	6
da 50'000'000 a 200'000'000 fr.	8	1
da 200'000'000 a 1'000'000'000 fr.	3	-
oltre 1'000'000'000 fr.	1	-

*istituti di previdenza autorizzati all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria (art. 48 LPP)

**istituti per l'assicurazione sovraobbligatoria, quali i fondi padronali

Il totale degli attivi degli istituti di previdenza ammonta a circa 6,26 miliardi di franchi.

Numero di fondazioni secondo il totale degli attivi (sulla base dei dati più recenti in possesso dell'autorità di vigilanza)

fino a 50'000 fr.	80
da 50'000 a 100'000 fr.	41
da 100'000 a 500'000 fr.	144
da 500'000 a 1'000'000 fr.	76
da 1'000'000 a 5'000'000 fr.	116
da 5'000'000 a 20'000'000 fr.	57
da 20'000'000 a 60'000'000 fr.	12
oltre 60'000'000 fr.	-

Il totale degli attivi delle fondazioni ammonta a circa 1,40 miliardi di franchi.

II. PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

1. Ipotesi esaminate

Come abbiamo indicato sopra, l'autorità di vigilanza in materia di LPP deve essere un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Questa disposizione esclude di conseguenza l'attribuzione della competenza agli uffici dell'amministrazione cantonale, motivo per il quale non può essere confermata l'impostazione attuale. Si potrebbe assegnare la competenza a un'altra autorità, già esistente. Tuttavia, nel nostro Cantone non vi sono altri enti conformi all'articolo 61 capoverso 3 LPP - e quindi indipendenti - che si occupano di settori simili alla previdenza professionale. L'ipotesi più ragionevole sarebbe stata quella di estendere le competenze dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario per attribuirle questa competenza. Tuttavia, vi sono alcuni motivi che non la rendono attuabile. Innanzitutto, essa non adempie i requisiti della forma giuridica e della struttura organizzativa imposte dal diritto federale. Essa dovrebbe quindi essere riorganizzata. Rileviamo però che al momento è ancora pendente un ricorso al Tribunale federale contro la legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, adottata il 1° dicembre 2009, ragione per la quale vi è ancora incertezza sull'entrata in funzione della nuova autorità. Inoltre, qualora il Tribunale federale confermi la costituzionalità della legge e dell'impostazione adottata, è poco opportuno assegnare alla vigilanza sui fiduciari compiti nuovi e così diversi in un momento in cui la stessa già deve affrontare importanti cambiamenti di organizzazione imposti dalla nuova legislazione sulle attività fiduciarie. Infine, sia la vigilanza sui fiduciari sia quella sugli istituti di previdenza e sulle fondazioni sono attività assai specifiche che non hanno pressoché punti in comune.

È ipotizzabile la costituzione di una nuova autorità di vigilanza indipendente dall'amministrazione cantonale. Questa ipotesi comporta la realizzazione di una nuova struttura. Essa dovrebbe essere del tutto staccata dall'amministrazione cantonale e quindi diverrebbe autonoma nella gestione del personale, delle risorse finanziarie, della logistica e della struttura informatica. Per una struttura di piccole dimensioni, che potrebbe occupare un paio di persone, l'istituzione di una tale organizzazione ci sembra eccessiva. Essa sarebbe inoltre più onerosa e i maggiori costi dovrebbero essere assunti, mediante un aumento delle tariffe, dalle fondazioni e dalle istituzioni di previdenza professionale vigilate e quindi, in ultima analisi, dagli assicurati. Un'autorità di modeste dimensioni necessita di fare capo maggiormente a persone esterne, quali periti, economisti, giuristi e specialisti in materia di previdenza professionale. L'attribuzione di questi mandati esterni comporterebbe maggiori costi, che dovrebbero essere caricati sulle istituzioni vigilate. Inoltre, una tale impostazione non sarebbe conforme con gli intendimenti del legislatore federale che persegue l'obiettivo di una maggiore professionalizzazione delle autorità di vigilanza. A questo proposito, il Consiglio federale ha rilevato che in alcuni Cantoni manca un'autorità che si occupi esclusivamente della vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni classiche e che *“l'auspicata garanzia della qualità della vigilanza in materia previdenziale potrà essere raggiunta soltanto mediante altri raggruppamenti regionali, grazie ai quali le autorità di vigilanza potranno disporre del personale qualificato necessario”* (FF 2007 5199, 5215). Secondo il Governo federale, le autorità sovracantonali *“in tal modo disporrebbero, infatti, del volume minimo necessario per poter esercitare la vigilanza in modo professionale”* perché *“l'autorità di vigilanza deve disporre di un volume minimo di casi trattati e di risorse sufficienti per poter esaminare se l'istituto di previdenza, i periti e l'ufficio di revisione adempiono i loro compiti conformemente alla legge”* (FF 2007 5199, 5215). L'istituzione di un'autorità di vigilanza competente solo per le istituzioni con sede in Ticino si porrebbe in contrasto con gli obiettivi della cosiddetta riforma strutturale della LPP che mira a una maggiore professionalizzazione della vigilanza. Ricordiamo inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2012, la Confederazione eserciterà, mediante una commissione specifica, l'alta vigilanza

(art. 64 LPP). Tra i compiti della Commissione di alta vigilanza figura quello dell'esame dei rapporti delle autorità di vigilanza, che include la facoltà di effettuare ispezioni (art. 64a cpv. 1 lett. b LPP). Ciò lascia presumere una maggiore pressione delle autorità federali a riunire le autorità di vigilanza. D'altronde, va rilevato che la grande maggioranza degli altri Cantoni ha scartato la via solitaria.

2. Delega all'autorità di vigilanza della Svizzera orientale

Il Cantone Ticino collabora da tempo con i Cantoni della Svizzera orientale (GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG) e il principato del Liechtenstein e fa parte, con questi, del *Gruppo regionale sulla vigilanza sugli istituti di previdenza e le fondazioni*. La collaborazione consiste nell'organizzazione di seminari sulle questioni giuridiche e contabili che riguardano gli istituti di previdenza professionale e le fondazioni e la discussione di casi particolari presentatisi alle varie autorità.

Con i Cantoni della Svizzera orientale su questo tema intratteniamo ottimi rapporti e riconosciamo la serietà e la professionalità della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. Proponiamo pertanto di delegare all'autorità di vigilanza della Svizzera orientale la sorveglianza sia sugli istituti di previdenza professionale sia sulle fondazioni classiche. La legislazione federale imporrebbe la forma dell'istituto di diritto pubblico solo per la vigilanza sulle fondazioni di previdenza professionale. Come mostrano i dati esposti sopra, in Ticino, a causa dello scarso numero di tali istituti, che inoltre tendono a diminuire ulteriormente, non vi è la massa critica per istituire una nuova autorità di vigilanza. Tuttavia, anche l'autorità di vigilanza della Svizzera orientale avrebbe difficoltà ad assicurare un eccellente servizio in lingua italiana nel caso in cui dovesse limitarsi a trattare un numero esiguo di istituzioni. Infatti, si stima che per un'adeguata vigilanza sia necessaria una persona ogni circa 150 istituti LPP. Per aumentare la mole di lavoro, attribuiremmo alla nuova autorità anche la vigilanza sulle fondazioni classiche. Per questo compito si stima che occorra un funzionario ogni circa 350 fondazioni. Nel complesso, per vigilare sia sugli istituti di previdenza sia sulle fondazioni classiche si reputa adeguata una dotazione pari all'equivalente di due unità a tempo pieno.

Abbiamo preso contatto con l'autorità di vigilanza della Svizzera orientale per verificare l'ipotesi della delega alla stessa della vigilanza sulle fondazioni di previdenza professionale e classiche ticinesi. L'assunzione della vigilanza da parte di quell'autorità è fattibile. D'altronde, l'articolo 14 della convenzione intercantionale del 26 settembre 2005 sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale¹ consente all'autorità di vigilanza della Svizzera orientale di stipulare accordi di collaborazione con altri Cantoni e di assumere compiti di vigilanza.

Con la delega della vigilanza estesa sia agli istituti di previdenza professionale, sia alle fondazioni classiche si disporrebbe di una massa critica sufficiente per avere due persone che si occupino delle fondazioni con sede in Ticino. Con tali competenze e con quella dotazione di personale, si riesce a giustificare la presenza nel nostro Cantone di una filiale dell'autorità di vigilanza della Svizzera orientale. Ciò permetterebbe di mantenere la vicinanza e il contatto più diretto con gli enti vigilati, si supererebbe in modo più semplice il problema della lingua e non verrebbero spostati posti di lavoro fuori Cantone. Con la revisione delle competenze si può inoltre rafforzare la vigilanza sulle istituzioni con sede nel Cantone. Da un lato, ciò avviene mediante il potenziamento del servizio. A causa di

¹ La versione in lingua tedesca è pubblicata dalla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale: <http://www.ostschweizeraufsicht.ch/media/Interkantonale%20Vereinbarung.pdf>.
La versione in lingua italiana è pubblicata nella collezione sistematica del diritto cantonale dei Grigioni: <http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/756> (CSC 219.160).

misure di contenimento dei costi adottate negli anni passati, le persone partenti non sono state sostituite e di conseguenza l'organico dell'autorità di vigilanza è stato ridotto di oltre la metà, cosicché attualmente l'autorità di vigilanza cantonale è chiaramente sotto dotata, come dimostra il confronto del suo organico con quello delle autorità degli altri Cantoni. Dall'altro lato, l'ufficio ticinese potrebbe avvalersi del sostegno della sede centrale di San Gallo, in particolare quando devono essere esaminate e approfondite questioni giuridiche o contabili complesse o particolari, poiché alle dipendenze dell'autorità di vigilanza della Svizzera orientale vi sono giuristi, economisti e specialisti in materia di previdenza professionale. In tal modo, diminuisce la necessità di affidare dei mandati esterni per l'esame di questioni particolari, contribuendo pertanto al contenimento dei costi. Con l'apertura di una sede in Ticino, l'autorità di vigilanza avrebbe alle dipendenze una decina di persone, garantendo una maggiore professionalizzazione, conformemente a quanto perseguito dalla revisione della LPP. Infine, l'autorità di vigilanza disporrebbe di un sistema informatico con programmi specifici per la vigilanza sulle fondazioni. Di conseguenza, siamo convinti che la proposta migliorerà la qualità della vigilanza.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il nostro Cantone si assumerebbe un onere limitato. Per assicurarsi l'apertura di un ufficio dell'autorità di vigilanza nel Cantone, lo Stato si farebbe carico dei costi di investimento iniziali che ammontano al massimo a 95'000 franchi. Rileviamo che, al momento della costituzione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, il Cantone di San Gallo, quale Cantone sede, si era fatto carico dell'investimento iniziale versando all'autorità di vigilanza l'importo di 200'000 franchi (art. 26 della convenzione intercantonale).

Tutti i costi dell'autorità di vigilanza verrebbero sopportati da questa. Essa si finanzierebbe con gli emolumenti prelevati dai soggetti vigilati. Per quanto riguarda gli istituti di previdenza, il tariffario ticinese corrisponde a grandi linee a quello adottato dall'autorità di vigilanza, ragione per la quale la delega della vigilanza non comporterà cambiamenti sostanziali per gli istituti di previdenza. Il probabile aumento delle tasse a carico di questi istituti sarà infatti causato dalla nuova tassa riscossa dalla Confederazione per l'alta vigilanza federale. Rileviamo che nella procedura di consultazione sull'ordinanza federale i Cantoni, compreso il Cantone Ticino, avevano giudicato eccessivo e criticato l'importo totale dei costi della vigilanza federale, che quindi dovrebbe essere ridotto rispetto agli intendimenti iniziali. Le nuove tasse per la vigilanza sulle fondazioni classiche sono invece più elevate rispetto a quelle attualmente vigenti nel Cantone Ticino, che sono ampiamente inferiori a quelle comunemente applicate negli altri Cantoni. L'adeguamento di queste tasse è tuttavia necessario per garantire la copertura dei costi. D'altronde, anche nell'ipotesi dell'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente nel nostro Cantone sarebbe inevitabile l'aumento della tassa per l'esame dei rendiconti. Attualmente, la tassa per l'esame dei rendiconti va da 100 a 500 franchi, mentre in futuro sarà fissata tra 250 e 2'500 franchi, secondo una formula basata sul patrimonio lordo della fondazione. Per circa i due terzi delle fondazioni ticinesi si preleverà la tassa minima.

3. Descrizione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale ha sede a San Gallo ed è iscritta nel registro di commercio quale ente di diritto pubblico. Essa è stata costituita mediante la convenzione intercantonale del 26 settembre 2005 sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale ed è operativa dal 1° gennaio 2008. L'accordo è stato sottoscritto dai Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni e Turgovia. L'autorità al momento è competente per la vigilanza degli istituti di previdenza professionale dei sei Cantoni firmatari e per la vigilanza sulle fondazioni

classiche di due Cantoni (San Gallo e Turgovia). Al 31 dicembre 2010 soggiacevano alla sua vigilanza 499 fondazioni di previdenza professionale e 579 fondazioni classiche. L'organo supremo dell'istituto è la commissione amministrativa, composta di sei consiglieri di Stato in rappresentanza ciascuno di un Cantone. L'ente ha un ufficio di revisione, il cui compito è attualmente assunto dal Controllo delle finanze del Canton Turgovia. A livello operativo, l'istituto ha una direzione di tre membri e occupa nel complesso sette persone. Tutte le spese dell'istituto sono coperte dalle tasse e dalle entrate per altre prestazioni effettuate.

4. Sviluppi futuri

In questa fase ci limitiamo a delegare i compiti di vigilanza all'autorità di vigilanza della Svizzera orientale. In un secondo tempo potremmo eventualmente presentare la domanda di aderire formalmente all'accordo intercantonale. In ogni caso, con l'adozione della nostra proposta, non vengono precluse le altre vie nel caso in cui in futuro si optasse per l'adozione di un'impostazione diversa. In questa fase, a nostro avviso, è più ragionevole fare capo a un'organizzazione già esistente e collaudata che si occupa di vigilanza sugli istituti di previdenza e sulle fondazioni classiche.

Davanti alle autorità federali è pendente una proposta di passare ai Cantoni la vigilanza delle fondazioni classiche ora sotto la sorveglianza della Confederazione. Questa dovrebbe così limitarsi, come nell'ambito della previdenza professionale, all'alta vigilanza. Al momento, la Confederazione si occupa di circa 130 fondazioni con sede in Ticino.

III. COMMENTO SULL'ADEGUAMENTO DEL DIRITTO CANTONALE E SULLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

1. Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni

La nuova legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni si sostituisce alla LALPP, riprendendone alcune norme, e contempla alcune disposizioni in materia di fondazioni ora figuranti nella legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC).

Articolo 1

Il Cantone deve designare le autorità di vigilanza in materia di fondazioni e di istituti di previdenza professionale. Questo articolo stabilisce che l'autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza è designata dal Gran Consiglio mediante decreto legislativo. Ricordiamo che l'autorità di vigilanza deve essere costituita nella forma di un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica (art. 61 cpv. 3 LPP). Poiché non si tratta di una semplice attribuzione di competenza a un ufficio interno allo Stato, per la quale sarebbe sufficiente la delega al Consiglio di Stato, è opportuno che la designazione dell'autorità di vigilanza venga effettuata dal Parlamento.

Per le ragioni esposte nel messaggio, proponiamo di attribuire alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale la competenza della sorveglianza sugli istituti di previdenza e alleghiamo pertanto a questo documento il progetto di decreto legislativo.

Articolo 2

L'articolo stabilisce la competenza di designare l'autorità di vigilanza sulle fondazioni classiche. Il diritto federale non prescrive esigenze particolari e proponiamo quindi di attribuire la competenza al Consiglio di Stato. Tuttavia, nel messaggio è proposta la delega anche per la vigilanza sulle fondazioni classiche e l'adozione di decisioni quali la modifica dell'organizzazione (art. 85 CC) e dello scopo (art. 86 CC) e la soppressione della fondazione (art. 88 CC). Reputiamo opportuno che la delega della vigilanza sulle fondazioni a un ente esterno venga decisa dal Gran Consiglio e non dal Governo.

Articolo 3

La norma rende esplicita la possibilità di attribuire i compiti di vigilanza sia sugli istituti di previdenza sia sulle fondazioni classiche a un'autorità di un altro Cantone o - come è proposto nel messaggio - a un'autorità sovracantonale.

Articolo 4

La norma riprende il vigente articolo 8 LALPP. Nonostante si proponga un'autorità di vigilanza con sede fuori Cantone, le competenze giudiziarie rimangono immutate: a dipendenza della natura della controversia, questa sarà trattata dal nostro Tribunale cantonale delle assicurazioni o dal Tribunale federale amministrativo.

Articolo 5

I rimedi giuridici contro le decisioni delle fondazioni classiche mantengono l'attuale impostazione che prevede dapprima il ricorso all'autorità di vigilanza (eventualmente preceduto dal ricorso al municipio quale autorità inferiore di vigilanza) e poi il ricorso alla Prima Camera civile del Tribunale di appello, come indicato anche nell'articolo 48 lettera a n. 3 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria. I ricorsi in prima istanza saranno pertanto trattati dalla nuova autorità di vigilanza e non più dalla Divisione della giustizia. A livello pratico, per le fondazioni e gli altri interessati non cambierà nulla perché i ricorsi saranno trattati dall'ufficio ticinese (eventualmente con la consulenza della sede di San Gallo) e la procedura - che si svolgerà in lingua italiana - si terrà secondo le disposizioni ticinesi.

Articolo 6

Manteniamo una base legale per emanare eventuali disposizioni di esecuzione. Verosimilmente non sarà necessaria l'adozione di norme complete, considerato che saranno applicabili i regolamenti della Commissione amministrativa dell'autorità di vigilanza. Tali prescrizioni corrispondono sostanzialmente a quelle vigenti in Ticino (obbligo di presentare il rendiconto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile; elenco dei documenti da presentare; obbligo di informazione; eccetera).

Articolo 7

Poiché il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore la riforma strutturale della LPP il 1° gennaio 2012, anche le disposizioni cantonali entreranno in vigore quel giorno.

2. Decreto legislativo sull'approvazione dell'accordo con la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

Il decreto legislativo attribuisce formalmente alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale la competenza per la vigilanza sugli istituti di previdenza e sugli istituti dediti alla previdenza professionale conformemente all'articolo 61 capoverso 1 LPP e ratifica l'accordo tra il nostro Cantone e l'autorità di vigilanza. Proponiamo di attribuire al Consiglio di Stato la facoltà di approvare piccole modifiche all'accordo. Al momento del licenziamento del messaggio, sono ancora in corso approfondimenti su aspetti minori. Si tratta, per esempio, di esaminare se in via sussidiaria sia applicabile il diritto ticinese o quello del Cantone di San Gallo, per esempio, per la protezione dei dati o la responsabilità civile. A livello pratico, le legislazioni sono piuttosto simili, quindi non vi sono particolari vantaggi o svantaggi ad applicare l'una o l'altra legislazione: reputiamo però opportuno, per evitare dubbi interpretativi in futuro, verificare bene dal profilo giuridico quale sia il diritto applicabile e se occorra farne riferimento nell'accordo. L'esecuzione della convenzione è delegata al Consiglio di Stato. Per maggiore chiarezza, precisiamo che il decreto legislativo entra in vigore non appena decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum. La data determinante per il passaggio della vigilanza è però il 1° gennaio 2012, come risulta dal testo dell'accordo sottoposto all'approvazione mediante il decreto legislativo.

3. Accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

Oggetto (art. 1 dell'accordo)

L'accordo ha quale oggetto l'attribuzione della vigilanza sugli istituti di previdenza (art. 61-62a LPP) e sulle fondazioni (art. 84 CC) alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. Nel capoverso 2 si precisa che la vigilanza viene effettuata per il tramite di una filiale in Ticino, la quale sarà iscritta nel registro di commercio. La corrispondenza tra gli istituti vigilati e l'autorità è tenuta nella lingua italiana. Nella fase preparatoria, l'attuale servizio cantonale di vigilanza si occuperà di tradurre i documenti (direttive, modelli di decisione, sito internet, eccetera). Nel quarto capoverso si indica che le disposizioni di esecuzione della nuova autorità di vigilanza si applicano anche riguardo al Cantone Ticino.

Dipendenti (art. 2 dell'accordo)

L'autorità di vigilanza si impegna formalmente ad esercitare la vigilanza in Ticino mediante almeno l'equivalente di due unità a tempo pieno. Ciò costituisce una garanzia di una vigilanza efficace, che permette addirittura un potenziamento del servizio di vigilanza. Al personale della filiale ticinese si applicano le medesime norme valide per i dipendenti della sede di San Gallo: il rapporto di impiego è disciplinato secondo la legislazione del Cantone di San Gallo; i dipendenti sono affiliati alla cassa pensione del Cantone di Turgovia. Il nostro Cantone garantisce il sostegno alla nuova autorità di vigilanza nella ricerca del personale e dei locali.

Finanziamento (art. 3 dell'accordo)

Il Cantone Ticino versa un contributo di 95'000 franchi per consentire la messa in esercizio della filiale in Ticino. Il contributo comprende sia i costi logistici (sistemazione dei locali, arredamento), sia quelli delle infrastrutture (apparecchiature informatiche, telefonia, fotocopiatrice, stampanti, eccetera), sia quelli informatici (adattamenti dei programmi,

eccetera). L'autorità di vigilanza si finanzia con le tasse. Il Cantone Ticino garantisce solo la copertura di eventuali disavanzi d'esercizio legati all'attività della filiale. Le eccedenze annuali e l'eventuale parte inutilizzata del contributo iniziale vengono attribuite al capitale proprio della filiale. Pertanto, il nostro Cantone non è chiamato a finanziare, né direttamente né indirettamente mediante le eccedenze della filiale, la sede principale dell'autorità di vigilanza.

Per evitare disavanzi d'esercizio strutturali, all'autorità di vigilanza è riconosciuta la possibilità di adottare un tariffario differente rispetto a quello applicabile agli istituti con sede negli altri Cantoni della Svizzera orientale. Si tratta di un'ulteriore sicurezza per il nostro Cantone per evitare di essere chiamati a coprire ripetutamente disavanzi.

Rileviamo che il Controllo delle finanze del Cantone di Turgovia è l'attuale ufficio di revisione della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

Diritto applicabile (art. 4 dell'accordo)

L'articolo precisa che, in materia di vigilanza, oltre alle norme federali, sono applicabili la legislazione ticinese, la convenzione intercantonale del 26 settembre 2005 tra i Cantoni della Svizzera orientale e le disposizioni dell'autorità di vigilanza. Il diritto ticinese è applicabile in particolare per quanto riguarda la procedura di ricorso e i rimedi giuridici. Il rinvio alla convenzione intercantonale vale, per esempio, per il rapporto di impiego del personale (art. 5 della convenzione intercantonale) e per la pubblicazione degli avvisi nel Foglio ufficiale (art. 7 della convenzione intercantonale). Le direttive dell'autorità di vigilanza riguardano principalmente le modalità di svolgimento della vigilanza e le tariffe.

Responsabilità (art. 5 dell'accordo)

L'autorità di vigilanza risponde direttamente per i danni causati dai suoi dipendenti. Il Cantone Ticino risponde in via sussidiaria per quelli provocati dalla filiale ticinese. Rileviamo che anche gli altri Cantoni che fanno capo all'autorità di vigilanza della Svizzera orientale rispondono in via sussidiaria per i danni causati dalla sede di San Gallo (art. 19 cpv. 2 della convenzione intercantonale). L'autorità di vigilanza ha una copertura assicurativa per la responsabilità civile che sarà estesa anche all'attività della filiale. Il Cantone è chiamato a rispondere in via sussidiaria solo per la parte oltre l'importo assicurato. Per l'attività di vigilanza, finora il Cantone Ticino (e nemmeno la sua assicurazione per la responsabilità civile) non è mai stato chiamato a risarcire un danno.

Rendiconto sull'attività (art. 6 dell'accordo)

L'autorità di vigilanza informa il Consiglio di Stato a cadenza trimestrale sull'attività e la situazione finanziaria della filiale.

Il Cantone Ticino ha inoltre il diritto di domandare all'autorità di vigilanza informazioni sugli istituti e sulle fondazioni.

Modifica, durata e disdetta dell'accordo (art. 7 cpv. 1 e 2 dell'accordo)

Con l'accordo di entrambe le parti, l'accordo può essere modificato in ogni tempo. L'accordo ha una validità iniziale di cinque anni (1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016) e in seguito può essere disdetto da ciascuna parte per la fine di un anno con un preavviso di un anno. La durata minima di cinque anni garantisce al nostro Cantone una certa stabilità nell'organizzazione della vigilanza. Inoltre, in tal modo si esclude l'eventualità di esser costretti a adottare una nuova soluzione a breve, con ulteriori costi di investimento.

Componimento delle controversie (art. 7 cpv. 3 dell'accordo)

Le eventuali controversie tra il Cantone Ticino e l'autorità di vigilanza vengono sottoposte a un tribunale arbitrale, secondo le medesime regole applicabili agli Cantoni che hanno delegato a questo ente la vigilanza.

Passaggio di consegne (art. 8 dell'accordo)

Il passaggio di competenza della vigilanza si estende anche ai casi pendenti. Il Cantone Ticino si impegna a trasmettere tempestivamente alla nuova autorità di vigilanza gli incarti e i dati.

Entrata in vigore, applicabilità (art. 9 dell'accordo)

L'accordo entra in vigore immediatamente con la firma delle parti; la competenza della vigilanza passa alla nuova autorità il 1° gennaio 2012.

Altri temi non disciplinati esplicitamente nell'accordo

I Cantoni della Svizzera orientale hanno concesso all'autorità di vigilanza l'esenzione dalle imposte cantonali, distrettuali e comunali (art. 20 della convenzione intercantonale). L'autorità di vigilanza potrà presentare alla Divisione delle contribuzioni l'istanza per l'esenzione fiscale anche in Ticino dalle imposte cantonali e comunali.

Stiamo approfondendo se, per quanto non disciplinato esplicitamente nell'accordo e nelle disposizioni dell'autorità di vigilanza, sia applicabile in via sussidiaria il diritto del Cantone Ticino o quello del Cantone di San Gallo o se si possa rinviare a uno o all'altro diritto. Se sarà necessario, inseriremo nell'accordo una precisazione.

IV. PERSONALE

Per i compiti di sorveglianza sulle fondazioni classiche e sugli istituti di previdenza professionale, l'autorità cantonale di vigilanza impiega attualmente l'equivalente di circa 0,8 unità. Ora, la Divisione della giustizia assicura inoltre la consulenza giuridica e le attività di segretariato. La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale si impegna ad assumere almeno l'equivalente di due unità a tempo pieno. Ciò costituisce un notevole potenziamento del servizio rispetto alla situazione i cui costi sono a carico della nuova autorità di vigilanza, e i posti di lavoro sono mantenuti in Ticino.

In seguito al passaggio del compito alla nuova autorità, l'organico dell'amministrazione cantonale sarà ridotto di 0,8 unità.

V. RIPERCUSSIONI SUGLI ENTI LOCALI

La proposta non ha ripercussioni finanziarie o di altro genere sui comuni e sugli altri enti locali. Rileviamo che i municipi continueranno a fungere da autorità inferiore di vigilanza sulle fondazioni a carattere comunale (art. 12 n. 1 LAC).

VI. LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO

L'adeguamento della legislazione cantonale all'entrata in vigore delle nuove disposizioni della LPP concernenti la riforma strutturale non figura nel terzo aggiornamento del novembre 2010 del rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2008-2011. Essa non figura nemmeno nel piano finanziario poiché non sono previsti oneri a carico dello Stato, ad eccezione del contributo iniziale per il mantenimento della vigilanza in Ticino.

Riassumendo, gli impegni finanziari effettivi o potenziali per lo Stato sono i seguenti:

- versamento del contributo iniziale di 95'000 franchi;
- copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio;
- responsabilità sussidiaria del Cantone Ticino per eventuali danni causati dalla filiale ticinese.

I preventivi elaborati dall'autorità di vigilanza della Svizzera orientale prevedono conti sostanzialmente in pareggio (ricavi annuali stimati attorno a 360'000 franchi): sono anzi attesi piccoli utili d'esercizio destinati ad alimentare le riserve per gli investimenti futuri nella filiale ticinese. Ricordiamo che, nell'ipotesi in cui la filiale ticinese non sia in grado di chiudere i conti in pareggio, l'articolo 3 capoverso 2 del progetto di accordo consente di aumentare le tasse di vigilanza per gli istituti ticinesi, così da garantire il principio della copertura dei costi. Di conseguenza, per la vigilanza sulle istituzioni con sede in Ticino, l'accordo consente l'emanazione di un tariffario distinto da quello riguardante l'attività di vigilanza nei sei Cantoni della Svizzera orientale. Tale misura evita di porre a carico dello Stato costi per l'attività di vigilanza.

Per quanto riguarda la situazione attuale dell'autorità di vigilanza ticinese, non è possibile fornire cifre precise poiché la stessa non tiene una contabilità separata. Possiamo però rilevare che essa negli ultimi anni chiude i conti con un piccolo saldo positivo. Infatti, a fronte di ricavi annuali per l'attività di vigilanza di circa 240'000 franchi, vi sono costi di circa 220'000 franchi. Questa situazione è conseguente al recente aumento della tariffa per le decisioni (aumento dei ricavi a partire dal 2009 di circa 80'000 franchi l'anno) e al fatto che l'autorità di vigilanza ticinese è al momento sotto dotata sia nel raffronto intercantonale, sia in rapporto al suo organico fino al 2007.

VII. CONCLUSIONI

In conclusione, per le ragioni esposte, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di decreto legislativo e le modifiche di legge annesse al messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto l'articolo 61 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
- visto l'articolo 84 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC);
- visto il messaggio 21 settembre 2011 n. 6533 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

	Art. 1
Autorità di vigilanza a. In materia di LPP	Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale (art. 61 cpv. 1 LPP) e sulle istituzioni di previdenza a favore del personale (art. 89a cpv. 6 CC).
	Art. 2
b. In materia di fondazioni classiche	Fatta salva una diversa decisione del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato designa il dipartimento competente a fungere da autorità unica di vigilanza sulle fondazioni e da autorità superiore di vigilanza sulle fondazioni a carattere comunale, nonché a decidere quale autorità di trasformazione e di modifica nei casi attribuiti ai Cantoni dal Codice civile svizzero
	Art. 3
c. Attribuzione della vigilanza a un'altra autorità	Il Gran Consiglio può attribuire le competenze di vigilanza secondo gli articoli 1 e 2 a un'autorità di un altro Cantone o a un'autorità sovracantonale.
	Art. 4
Rimedi giuridici a. Istituti di previdenza professionale	¹ Le controversie tra istituti di previdenza professionale, datori di lavoro e aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica. ² Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è pure competente per: a) le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoversi 1 della legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; b) le controversie con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2 LPP; c) le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52 LPP; d) il regresso di cui all'art. 56a capoverso 1 LPP.

³È applicabile la legge del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Art. 5

b. Fondazioni

¹Contro le decisioni dell'autorità inferiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso all'autorità superiore di vigilanza entro il termine di trenta giorni.

²Contro le decisioni dell'autorità superiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso alla Prima Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.

³È applicabile la legge sulla procedura amministrativa.

Art. 6

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni di esecuzione, compresa la tariffa per le decisioni.

Art. 7

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge unitamente al suo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ALLEGATO

I.

La legge del 4 ottobre 1999 di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 è abrogata.

II.

La legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero è modificata come segue:

Articoli 14, 15 e 16a

Abrogati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

sull'approvazione dell'accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht) concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 21 settembre 2011 n. 6533 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni di competenza del Cantone Ticino è esercitata dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (*Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht*), con sede a San Gallo.

Articolo 2

¹L'accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni è approvato.

²Il Consiglio di Stato è autorizzato ad approvare modifiche all'accordo di lieve entità.

Articolo 3

¹È stanziato un credito di 95'000 franchi a favore della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale per i lavori di messa in esercizio della filiale con sede in nel Cantone Ticino.

²Il credito è iscritto nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni.

Articolo 4

Il Consiglio di Stato è incaricato di eseguire l'accordo e di pubblicarlo nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore immediatamente.

PROGETTO DI ACCORDO

Zusammenarbeitsvertrag zwischen dem Kanton Tessin und der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht betreffend die Aufsicht über die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge mit Sitz im Kanton Tessin und der klassischen Stiftungen, welche unter der Aufsicht des Kantons Tessin stehen

Art. 1

Gegenstand

¹Der Kanton Tessin überträgt mit diesem Zusammenarbeitsvertrag die nachfolgend aufgeführten Aufsichtskompetenzen an die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht:

- a) Die Aufgaben der Aufsichtsbehörde¹ gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Kanton Tessin.
- b) Die Aufsicht über die klassischen Stiftungen, die bestimmungsgemäss unter der Aufsicht des Kantons Tessin stehen². Oberaufsichtstätigkeit für die der Gemeindeaufsicht unterstehenden Stiftungen³.

²Die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht erbringt diese Leistungen grundsätzlich im Kanton Tessin in der entsprechenden Amtssprache und basierend auf dem Regelwerk der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht und deren Ausführungserlassen. Dafür wird eine Filiale mit Sitz im Kanton Tessin mit eigener Rechnung gemäss dem Regelwerk der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht eingerichtet. Die Filiale wird im zuständigen Handelsregisteramt eingetragen und publiziert.

³Der Kanton Tessin übernimmt die Ausführungserlasse der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, namentlich die Verfahrensrechtlichen Bestimmungen und den entsprechenden Gebührentarif. Übersetzungen von internen und externen Dokumenten werden durch den Kanton Tessin auf dessen Kosten vorgenommen. Im Zweifelsfall ist allein die deutsche Fassung massgebend.

Art. 2

Personelles

¹Der Personalbestand umfasst mindestens 200 Stellenprozent. Das bisherige vollamtliche Aufsichtspersonal wird von der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht übernommen. Die Mitarbeitenden zeichnen kollektiv zu zweien.

²Für die Mitarbeitenden gilt das Dienst- und Besoldungsrecht des Kantons St. Gallen. Sie werden der Pensionskasse Thurgau angeschlossen⁴. Die im Kanton Tessin geleistete Dienstzeit wird für die Berechnung des Dienstaltersgeschenkes angerechnet.

³Der Kanton Tessin unterstützt die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht insbesondere bei der Suche von Büroräumlichkeiten und von sachkundigem Personal.

¹ Art. 61 BVG.

² Art. 84 Abs. 1 ZGB.

³ Art. 12 Abs. 1 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (del 18 aprile 1911).

⁴ Art. 5 der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht vom 26. September 2005.

Finanzierung	<p>Art. 3</p> <p>¹Der Kanton Tessin leistet zum Aufbau der Filiale einen einmaligen und nicht rückzahlbaren Beitrag von CHF 95'000.-, fällig bei Unterzeichnung dieses Vertrages. Ein allfälliger Überschuss wird dem Eigenkapital der Filiale zugeschlagen.</p> <p>²Die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht erhebt für ihre Aufsichtstätigkeit von den Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Kanton Tessin und den klassischen Stiftungen Gebühren gemäss dem entsprechenden Gebührentarif der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht.</p> <p>³Im Falle eines Ausgabenüberschusses der Filiale übernimmt der Kanton Tessin das ausgewiesene Defizit. Dabei wird das dann vorhandene Eigenkapital der Filiale angerechnet.</p> <p>⁴Die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht kann auch den entsprechenden Gebührentarif anpassen⁵.</p>
Anwendbares Recht	<p>Art. 4</p> <p>Die Aufsicht wird nach der Bundesgesetzgebung, der Gesetzgebung des Kantons Tessin sowie der Interkantonalen Vereinbarung, deren Ausführungserlassen und internen Verfahrensabläufen ausgeübt.</p>
Haftung	<p>Art. 5</p> <p>Für Schäden, welche die Filiale der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht im Zusammenhang mit den beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen oder klassischen Stiftungen im Kanton Tessin verursacht, haftet primär die Filiale der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht und subsidiär der Kanton Tessin.</p>
Berichterstattung	<p>Art. 6</p> <p>Die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht erstattet dem Kanton Tessin quartalsweise Bericht über ihre Aufsichtstätigkeit und die finanzielle Situation der Filiale. Auf Anfrage des Kantons Tessin erteilt ihm die Filiale weitere Auskünfte über von ihr beaufsichtigte Vorsorgeeinrichtungen und klassische Stiftungen.</p>
Änderung und Auflösung des Zusammenarbeitsvertrages	<p>Art. 7</p> <p>¹Der Zusammenarbeitsvertrag kann jederzeit in gegenseitiger Übereinkunft geändert werden.</p> <p>²Jede Vertragspartei kann den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Jahr auf das Ende des folgenden Kalenderjahres auflösen, erstmals per 31. Dezember 2016.</p> <p>³Streitigkeiten zwischen den Parteien dieses Zusammenarbeitsvertrages werden gemäss Art. 21 der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht erledigt.</p>

⁵ Art. 11 Bst. h der Interkantonalen Vereinbarung über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht vom 26. September 2005.

**Geschäfts-
übergabe**

Art. 8

¹Alle im Kanton Tessin am 31. Dezember 2011 hängigen Verfahren betreffend die Vorsorgeeinrichtungen und der klassischen Stiftungen, gehen am 1. Januar 2012 an die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht über.

²Die vom Kanton Tessin bis am 31. Dezember 2011 bearbeiteten Daten über die Vorsorgeeinrichtungen und die klassischen Stiftungen werden ab 1. Januar 2012 von der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht bearbeitet. Der Kanton Tessin übergibt die notwendigen Unterlagen rechtzeitig der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht.

Inkrafttreten

Art. 9

Der Vertrag wird vierfach ausgefertigt, wovon jede Vertragspartei zwei Exemplare erhält. Er tritt sofort nach seiner Unterzeichnung in Kraft und wird ab 1. Januar 2012 angewendet. Dieser Vertrag wird dem Eidg. Departement des Innern ⁶ zur Kenntnis gebracht.

Bellinzona,

St. Gallen,

⁶ Art. 97 BVG.

Accordo di collaborazione tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale concernente la vigilanza sulle istituzioni della previdenza professionale aventi sede in Ticino e le fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza del Cantone Ticino

Art. 1

Oggetto

¹Il Cantone Ticino, attraverso il presente accordo delega alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale le seguenti competenze:

- a) I compiti di vigilanza⁸ nei confronti delle istituzioni di previdenza aventi sede nel Cantone Ticino.
- b) La vigilanza sulle fondazioni classiche, che per destinazione sono sottoposte alla vigilanza del Cantone Ticino⁹. Compiti di vigilanza superiore sulle fondazioni a carattere comunale¹⁰.

²La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale effettua questi compiti di principio nel Cantone Ticino nella lingua ufficiale di quest'ultimo basandosi sulle procedure stabilite dall'Accordo sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale e dai relativi decreti di attuazione. A questo proposito é istituita una filiale con sede nel Cantone Ticino dotata di una propria contabilità autonoma secondo le procedure della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. La Filiale é iscritta e pubblicata nel relativo Registro di commercio.

³Il Cantone Ticino assume i decreti attuativi della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, e precisamente le disposizioni procedurali nonché il corrispondente tariffario. Le traduzioni dei documenti interni e esterni sono assicurate dal Cantone Ticino. In caso di dubbio fa stato la versione in lingua tedesca.

Art. 2

Personale

¹L'organico é costituito al minimo da due unità a tempo pieno (200%). Il personale attualmente impiegato a tempo pieno è ripreso dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. I collaboratori firmano collettivamente a due.

²I collaboratori sono sottoposti all'ordinamento sul personale del Cantone San Gallo. Sono affiliati alla Cassa pensioni del Cantone Turgovia¹¹. Gli anni di servizio prestati presso il Cantone Ticino sono conteggiati per il calcolo delle indennità di gratifica per anzianità di servizio.

³Il Cantone Ticino supporta la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale in particolare nella ricerca degli uffici e del personale in possesso delle competenze necessarie.

⁸ Art. 61 LPP.

⁹ Art. 84 cpv. 1 CC.

¹⁰ Art. 12 cpv. 1 Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (del 18 aprile 1911).

¹¹ Art. 5 della convenzione intercantonale del 26 settembre 2005 sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

Finanziamento	<p>Art. 3</p> <p>¹Il Cantone Ticino, alla sottoscrizione del presente accordo, contribuisce con un importo unico e non rimborsabile di CHF 95'000.- necessario all'allestimento della filiale. L'eventuale rimanenza é accreditata al capitale proprio della filiale.</p> <p>²La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale preleva dalle istituzioni di previdenza aventi sede nel Cantone Ticino e dalle fondazioni classiche gli emolumenti previsti dal corrispondente tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.</p> <p>³Nel caso di un disavanzo di esercizio della filiale, il Cantone Ticino garantisce la copertura del disavanzo. A questo riguardo si tiene conto della disponibilità del capitale proprio della filiale.</p> <p>⁴La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale può adeguare il corrispondente tariffario¹².</p>
Diritto applicabile	<p>Art. 4</p> <p>La vigilanza è effettuata secondo le basi legali federali, le basi legali del Cantone Ticino così come quelle dell'Accordo intercantonale e dei relativi decreti attuativi nonché delle procedure operative interne.</p>
Responsabilità	<p>Art. 5</p> <p>Per i danni causati dalla filiale della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale nell'ambito dei propri compiti di vigilanza nei confronti delle istituzioni di previdenza e fondazioni classiche, risponde primariamente la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale e sussidiariamente il Cantone Ticino.</p>
Informazioni	<p>Art. 6</p> <p>La Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale informa ad intervallo trimestrale il Cantone Ticino circa l'andamento dell'attività di vigilanza e sull'andamento finanziario della filiale. Su specifica richiesta del Cantone Ticino la filiale concede le informazioni relative alle istituzioni di previdenza e fondazioni classiche vigilate.</p>
Modifiche e scioglimento dell'accordo di collaborazione	<p>Art. 7</p> <p>¹Il presente accordo di collaborazione può essere modificato in ogni tempo con il consenso di ambo le parti.</p> <p>²Ogni contraente può disdire l'accordo per la fine dell'anno successivo con un termine di disdetta di un anno, la prima volta per il 31 dicembre 2016.</p> <p>³Controversie tra i contraenti sono regolate dall'art. 21 dell'Accordo intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.</p>

¹² Art. 11 lett. h della convenzione intercantonale del 26 settembre 2005 sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

Art. 8

Trasferimento delle pendenze

¹Tutte le procedure pendenti al 31 dicembre 2011 presso l'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP del Cantone Ticino concernenti le istituzioni di previdenza e fondazioni classiche, sono trasferite alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale a contare dal 1° gennaio 2012.

²I dati relativi alle istituzioni di previdenza e fondazioni classiche elaborati dal Cantone Ticino fino al 31 dicembre 2011 saranno elaborati dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale a contare dal 1° gennaio 2012. Il Cantone Ticino metterà a disposizione la relativa documentazione in tempo utile.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente accordo é firmato in 4 esemplari, due per ogni contraente. Entra subito in vigore dopo la sottoscrizione, e sarà applicato dal 1° gennaio 2012. Il presente accordo sarà portato a conoscenza del Dipartimento federale dell'interno¹³.

Bellinzona,

San Gallo,

¹³ Art. 97 LPP.